# *Città di Modugno*

*(Provincia di Bari)*

Modugno 12/06/2020

**Prot.26263 del 12/06/2020**

ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. a seguito dell'incendio sviluppatosi presso l'insediamento produttivo della ECOGREEN PLANET s.r.l., ubicata nel Comune di Palo del Colle.**
**Divieto di vendita e consumo degli alimenti di origine vegetale coltivati nelle aree interessate dalla prima ricaduta di inquinanti.**

**IL SINDACO**

PREMESSO che:

- nel primo pomeriggio del 07/06/2020 si è verificato, nel territorio del Comune di Palo del Colle, un incendio di notevoli dimensioni che ha interessato l'impianto dell'impresa ECOGREEN PLANET s.r.l., con sede in Palo del Colle alla S.P. 96, Km 113+0.50, che svolge attività di trattamento dei rifiuti differenziati recuperabili di varie frazioni merceologiche, tra cui plastiche;
- la possibile ricaduta degli inquinanti derivanti dai fumi sprigionati dal suddetto incendio, che è proseguito anche nei giorni successivi, ha interessato aree ricomprese nei Comuni di Bari, Bitonto, Bitetto, Modugno e Palo del Colle;

VISTA la relazione, dell'ARPA PUGLIA Prot. 36241del 09/06/2020 acquisita al protocollo generale di questo Ente n. 25589 del 09/06/2020, a firma del Direttore Generale, del Direttore Scientifico, del Direttore dei Servizi Territoriali del DAP di Bari e del Direttore del Centro regionale ARIA dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia), il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, nella quale si riportano le prime valutazioni della stessa Agenzia Regionale in ordine alle attività intraprese, finalizzate alla verifica dello stato dei luoghi, con particolare riguardo all'impatto dell'incendio sulla qualità dell'aria nella zona interessata, oltre che nelle zone limitrofe;

PRESO ATTO, come risulta dalla predetta relazione tecnica, che l'ARPA Puglia:

- ha effettuato alcune misurazioni puntuali dei parametri della qualità dell'aria ritenute opportune e nel contempo ha posizionato i campionatori per il prelievo e la misurazione dei ridetti parametri, effettuando anche il giorno seguente ulteriori rilevazioni;
- ha rilevato che, nel complesso, le concentrazioni di alcuni parametri valutati si sono mantenute su livelli inferiori ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, ad eccezione di alcuni valori orari registrati in alcune stazioni di controllo;
- ha evidenziato che sono in corso ulteriori indagini tese a definire la concentrazione anche di microinquinanti organici sui campioni raccolti sia dai campionatori mobili che da quelli fissi di monitoraggio, al fine di definire la necessità di operare eventuali verifiche sulla presenza di inquinanti anche sui terreni;

- ha rimarcato, in conclusione, che la via principale per l'esposizione umana ai contaminanti in argomento non è quella inalatoria, bensì quella alimentare, segnalando, inoltre, l'opportunità di prestare particolare attenzione alle produzioni agricole rientranti nell'area ritenuta di prima ricaduta in questa fase preliminare, consigliando di valutare, in via precauzionale, l'inibizione del consumo dei prodotti ortofrutticoli ivi coltivati;
- ha individuato cartograficamente l'area di prima ricaduta nel cerchio avente raggio di 2 Km dal centro dell'evento e fascia a partire dal cono di 45° a N-NO;
- ha rimandato al competente Servizio della ASL BA i conseguenti adempimenti di indagine sugli alimenti, nonché le eventuali ulteriori indicazioni precauzionali di carattere igienico sanitario da fornire, in attesa di successivi approfondimenti;

VISTA la nota Prot.n. 90045/2020 del 12/06/2020, acquisita al protocollo comunale n 26216 del 12/06/2020, con cui Direttore f.f. del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN AREA NORD – della ASL BARI, propone:
1) "*che a tutela della salute pubblica, di procedere ex art. 7 del Regolamento CE n°178/2002, in osservanza del principio di precauzione, di vietare la vendita e il consumo di alimenti di origine vegetale, presenti nell'area individuata di prima ricaduta, facente parte del territorio del Comune di Modugno, con divulgazione alla cittadinanza attraverso i canali più efficaci*";
2) "*A ciascuno dei Sindaci in indirizzo, l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti di divieto della vendita e del consumo degli alimenti di origine vegetale coltivati nell'area ritenuta di prima ricaduta di inquinanti, come indicata nell'allegata relazione dell'ARPA Puglia. Tanto al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità dei cittadini* ... ";

VISTA la nota qui trasmessa a mezzo pec Prot. 36934 del 11/06/2020, con la quale l'ARPA Puglia ha trasmesso la mappa contenente un'ipotesi di campionamento per analisi dei terreni, individuati sulla base dei dati meteo di direzione e velocità del vento modellati ed estratti in prossimità dello stabilimento;

VISTI:
- il Reg. (CE) 28/01/2002, n. 178/2002/CE (pubblicato nella GUCE 1/02/2002, n. L 31 ed entrato in vigore il 21 febbraio 2002), Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- l'art. 7 – Principio di precauzione – del predetto Reg. (CE) n. 178/2002/CE, secondo cui: al comma 1, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio;
- al comma 2, le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti; tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", il quale stabilisce espressamente:
□ al comma 5, primo periodo, che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;
□ al comma 6, che, in caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma 5;

VISTO l'art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria) della legge 23/12/1978, n. 833 e s.m.i., recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*", il quale, al terzo periodo, stabilisce espressamente che nelle materie di igiene e sanità pubblica sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere

contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più Comuni e al territorio comunale;

RITENUTO, sulla base di quanto suesposto, di adottare, in via precauzionale, apposita ordinanza contingibile ed urgente, con i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica della popolazione del territorio comunale di propria competenza;

VISTA la legge 7/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

**O R D I N A**

1) È fatto divieto di vendita e consumo degli alimenti di origine vegetale coltivati nell'area di prima ricaduta degli inquinanti cosi come indicata nella relazione tecnica dell'ARPA Puglia, ricompresi nell'area individuata nell'allegata cartografia e contraddistinta al catasto terreni del Comune di Modugno agli interi Fogli di Mappa nn. 10-14-16-17-18-19.

2) La presente ordinanza è efficace dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio informatico di questo Ente e sino al momento dell'avvenuta comunicazione, da parte delle competenti Autorità pubbliche preposte alle attività di controllo e vigilanza, dell'essere venute meno delle esigenze precauzionali di carattere igienico-sanitario poste a fondamento del presente atto, facendo comunque salva l'adozione di ogni altro provvedimento integrativo o modificativo del presente, nonché facendo salva l'insorgenza di situazioni che possano determinare una differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del presente provvedimento.

3) Il Responsabile del Settore Polizia Locale di questo Comune è incaricato dell'esecuzione del presente atto, nonché di darne ampia diffusione alla cittadinanza e agli Organi di stampa.

4) I competenti Organi di vigilanza dovranno vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza, la cui violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

**AVVERTE**

E' fatto obbligo di osservare e fare osservare a chiunque spetti, quanto disposto con la presente ordinanza, avvertendo che l'inottemperanza comporta la denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p. .

Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i. e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne disciplina il relativo procedimento amministrativo.

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale, alle seguenti Autorità:

- Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo -, indirizzo pec: protcivile.prefba@pec.interno.it ;
- alla Presidenza della Giunta Regionale Puglia – Sezione Protezione Civile –, indirizzo pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- ASL Bari - DIREZIONE GENERALE -, indirizzo pec: direzione.generale@asl.bari.it ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE -, indirizzo pec: dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP, indirizzo pec: sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAN, indirizzo pec: siannord.aslbari@pec.rupar.puglia.it ASL Bari - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAV, indirizzo pec: siavanord.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- ARPA PUGLIA - DIPARTIMENTO DI BARI -, indirizzo pec:dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- Città Metropolitana di Bari – Servizio Polizia Metropolitana -, indirizzo pec:

poliziaprovinciale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;

- Sindaco della Città Metropolitana di Bari, indirizzo pec: protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ;
- Comando Stazione Carabinieri di Modugno, indirizzo pec: tba24437@pec.carabinieri.it;
- Questura di Bari, indirizzo pec: gab.quest.ba@pecps.poliziadistato.it;
- Guardia di Finanza – Tenenza di Bitonto, indirizzo pec BA1530000p@pec.gdf.it.
- Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Vigilanza della Regione Puglia, indirizzo pec: sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it ;
- Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri – Gruppo Carabinieri Forestali Bari -, indirizzo pec: fba43420@pec.carabinieri.it ;

che la presente ordinanza venga trasmessa da parte del Responsabile del Settore Polizia Locale ai rappresentanti delle associazioni economiche di categoria;

che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, all'albo pretorio informatico per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi;

che la presente ordinanza sia pubblicata, a cura del Settore Affari Generali, sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezioni "*Disposizioni Generali*"-"*Atti Generali*"- "*Decreti/Ordinanze Sindaco/Commissario Straordinario*", nonché nella sotto-sezione "*Interventi straordinari e di emergenza*".

**INFORMA**

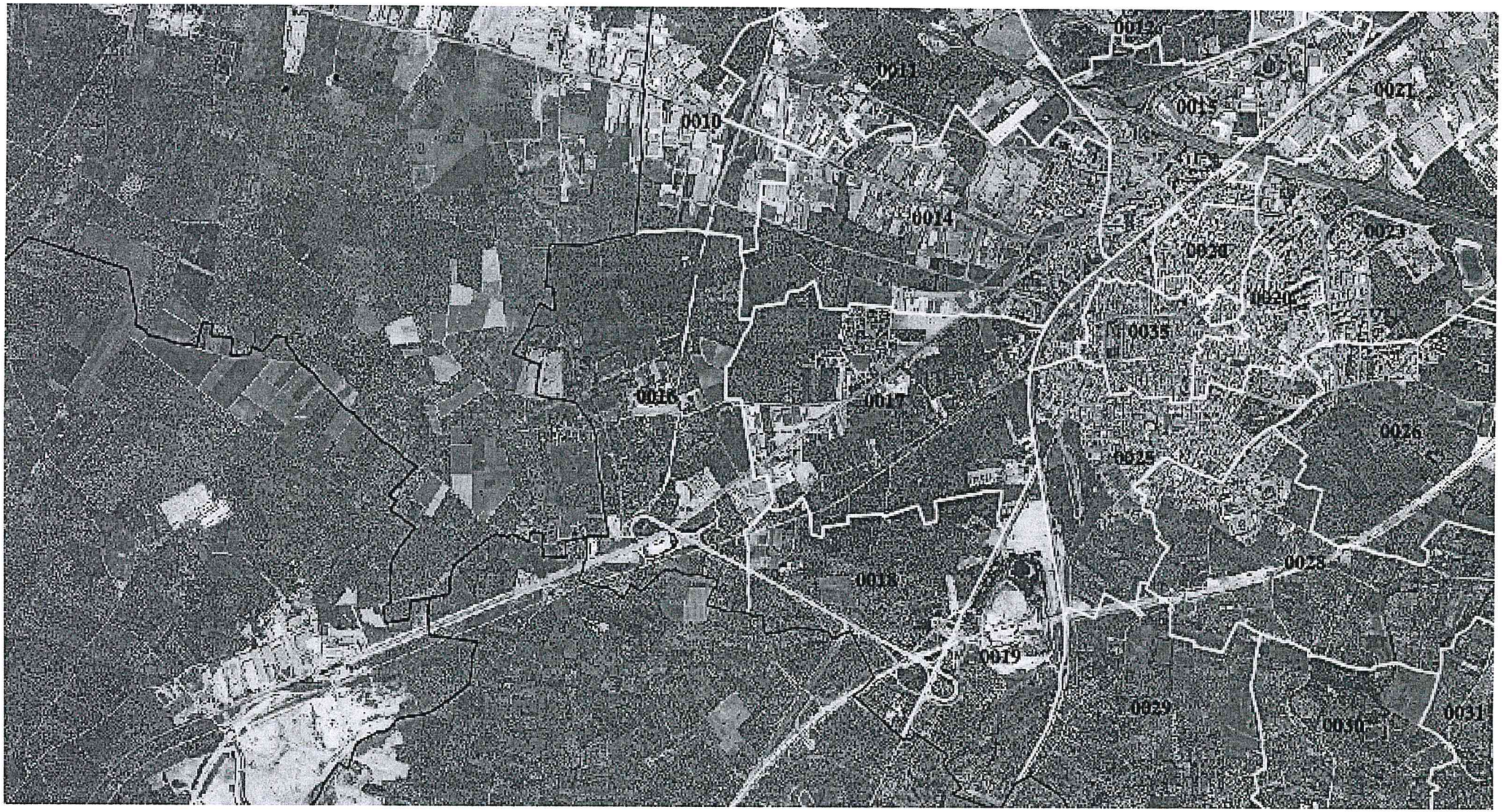
che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio informatico del Comune di Modugno oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

DOTT. NICOLA MAGRONE

✓

# Inserisci il titolo della mappa




Mappa in scala 1:25000 - Data di stampa: 12.06.2020 - La stampa non include alcuni layer forniti da servizi esterni al sistema (es. Catasto AdE)